



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE
DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II.**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.04.2020



PREMESSA

Il presente regolamento, mutuato da quello vigente per i dipendenti del Comune di Messina, è emanato a seguito dell'entrata in vigore della normativa introdotta dall'art. 113 del DECRETO LEGISLATIVO n. 50 del 18/04/2016, di seguito denominato «codice», che ha abrogato l'articolo 13 bis della legge 114/2014 che, all'art. 13, abrogava i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il regolamento si applica, ai sensi dell'art. 113 comma 2, nei casi di svolgimento delle funzioni svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (per contratti di servizi e forniture ai sensi dell'art.102 comma 2 del codice) e di collaudatore statico.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, alla razionalizzazione della spesa ed all'incremento della produttività.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

¹ Il presente regolamento, emanato ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del codice, ha per oggetto la ripartizione e l'erogazione degli incentivi previsti dall'art.113 del codice.

² Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività elencate in premessa con espressa esclusione dell'attività di progettazione.

³ Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i lavori (anche in concessione/project-financing), le forniture o i servizi sono aggiudicati con le procedure previste dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

⁴ Gli importi spettanti saranno corrisposti al personale interno ricoprente i seguenti ruoli:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che svolge, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo/verifica di conformità, le funzioni di cui agli articoli 31 e 101 del D. Lgs. n.50 del 2016;
- Collaboratori tecnici e amministrativi del RUP per la fase di programmazione, di verifica dei progetti, di affidamento del contratto, del monitoraggio e per la fase esecutiva dei contratti affidati;
- Programmazione della spesa per investimenti: studio di fattibilità per il singolo intervento, definito dall'articolo 23 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, o analoghi studi di settore mirati alla programmazione di più interventi da finanziare;
- Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione che svolge le funzioni previste dall'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Assistenti del Direttore dei Lavori/Esecuzione” (Direttori Operativi, o Ispettori di cantiere, facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 o Assistente del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art.101 comma 6-bis);
- Collaudatore: tecnico dipendente incaricato del collaudo per i lavori o della verifica di conformità per i servizi e per le forniture ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incluso anche il tecnico dipendente che sia stato incaricato del collaudo amministrativo e/o statico/strutturale delle opere appaltate.

Per una più dettagliata esposizione si rimanda alla consultazione delle Tabelle 1-2

⁵ Le somme relative agli incentivi devono essere previste all'interno del quadro economico e fanno carico direttamente agli stanziamenti per la realizzazione di ogni singolo intervento.

ART. 2 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE



¹ A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 comma 1 del codice, l'Azienda destina ad un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo degli interventi posti a base di gara.

² L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento, tra i soggetti della stazione appaltante individuati al precedente art.1.

³ Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse, di cui al predetto comma, può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

⁴ L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo complessivo dell'appalto indicato nella determinazione a contrarre, al netto dell'I.V.A..

⁵ L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

⁶ Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 3 - CRITERI INFORMATIVI

¹ La ripartizione degli incentivi, stabiliti entro la misura massima dell'80% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera/fornitura/servizio, terrà conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da eseguire.

² Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.

³ Le modalità di affidamento e di gara non incidono sulla ammissibilità dei progetti all'incentivazione. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno, necessarie alla programmazione, realizzazione e controllo dell'opera, della fornitura o dei servizi affidati.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

¹ Gli affidamenti dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento sono effettuati con provvedimento del Direttore Generale che provvede inoltre a costituire l'equipe tecnica amministrativa e dell'ufficio direzione lavori qualora gli incarichi non siano già attribuiti dal funzionigramma vigente.

² Lo stesso Direttore Generale, con proprio provvedimento motivato, può modificare o revocare i singoli incarichi conferiti.

³ Il Direttore Generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

⁴ Possono essere incaricati per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche (ancorché attività escluse dall'applicazione dell'incentivo di cui al presente regolamento) i



dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici, in assenza dell'abilitazione, possono redigere progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione da almeno cinque anni con inquadramento in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

⁵ Nell'interesse dell'Amministrazione, può essere inserito nello staff di programmazione/progettazione, direzione lavori/dell'esecuzione, collaboratori del R.U.P. e collaudatore, anche personale di settori diversi da quello titolare del procedimento, previo accordo tra i Dirigenti interessati.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

¹ Per ogni singolo intervento, l'importo a base del calcolo dell'incentivo è dato dalla somma, al lordo del ribasso d'asta, delle seguenti voci:

- importo complessivo dell'appalto, indicato nella determinazione a contrarre, al netto dell'IVA;
- importo maggiore introdotto con eventuali modifiche del contratto o con perizie di variante e suppletive;
- importo dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e connessi all'opera principale.

² In sede di approvazione del progetto, l'accantonamento per la liquidazione dell'incentivo è determinato, in rapporto all'entità dell'opera da realizzare, sommando il risultato della moltiplicazione di ogni singolo scaglione d'importo per le relative aliquote base sotto elencate:

- | | |
|---|-------|
| • per lavori d'importo fino a € 5.000.000,00 | 2,00% |
| • per importo eccedente € 5.000.000,00 e fino a € 15.000.000,00 | 1,90% |
| • per importo eccedente € 15.000.000 | 1,80% |

³ Nel caso di prestazioni affidate a personale esterno all'amministrazione, l'importo dell'incentivo sarà decurtato delle quote parti corrispondenti all'incidenza di tali prestazioni sul valore totale di tutte le prestazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera.

⁴ Gli incentivi complessivamente maturati, ai fini del reddito IRPEF nel corso dell'anno, dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

⁵ Gli importi come sopra determinati, nella misura stabilita pari all'80%, sono comprensivi degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali).

ART. 6 - ALIQUOTE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

¹ Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte dal personale dipendente sono suddivise fra coloro che vi hanno concorso in relazione alle diverse responsabilità professionali ed al grado di partecipazione. Le relative aliquote, indicate nelle Tabelle, n.1 per i lavori e n.2 per i servizi/forniture, potranno essere ridotte in caso di prestazioni marginali.

Tabella n.1: LAVORI

FUNZIONE	%	ATTIVITA'	%	Totali %
Responsabile unico del procedimento	25%	RUP	25,00%	25,00%
Collaboratori tecnici del RuP	14%	Verifica dei progetti	3,00%	14,00%
		Svolgimento e controllo atti di gara	6,00%	
		Collaboratori tecnici per tutte le attività	5,00%	
Direzione lavori	40%	Direttore Lavori	25,00%	40,00%
		Collaboratori tecnici del D.L.	8,00%	
		Coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione	7,00%	
Collaudo/Regolare esecuzione	11%	Regolare esecuzione/Collaudo T.A.	6,00%	6,00%
		Collaudo Statico	5,00%	5,00%
Collaboratori amministrativi	10%	Collaboratori amministrativi/Ufficio Appalti e Contratti	10,00%	10,00%
TOTALE	100%		100%	100,00%

Tabella n.2: SERVIZI E FORNITURE

FUNZIONE	%	ATTIVITA'	%
Responsabile unico del procedimento	25%	RUP	25%
Collaboratori del R.U.P.	15%	Svolgimento e controllo atti di gara	8%
		Collaboratori per tutte le attività	7%
Ufficio Direzione - Esecuzione del contratto	40%	Direzione dell'esecuzione	25%
		Collaboratore del Direttore dell'esecuzione	15%
Verifica di conformità	10%	Verifica conformità e patti contrattuali	10%
Collaboratori amministrativi	10%	Collaboratori amministrativi/Ufficio Appalti e Contratti	10%
TOTALE	100%		100%

² All'effettiva esecuzione delle prestazioni fa fede il completamento delle tre relative fasi del procedimento secondo la seguente suddivisione:

- Pubblicazione bando di gara;
- Completamento dei lavori/servizi/forniture con emissione del certificato di ultimazione;
- Approvazione del C.R.E. o del certificato di collaudo o della verifica di conformità.

³ Le quote spettanti (di cui alla penultima colonna della Tabella n.1) alle varie figure partecipanti al procedimento di realizzazione dell'opera pubblica o di un contratto di servizi/forniture sono da intendersi come pesi da considerarsi in fase di distribuzione e non come sub-aliquote massime erogabili di cui all'ultima colonna (esempio: per la Direzione Lavori, in assenza di assistenti o ispettori di cantiere, l'incaricato avrà diritto all'intera aliquota del 40%).

⁴ Le quote destinate ai collaboratori tecnici del RUP, nel caso di mancata nomina del personale destinato a una o più attività inerenti la fase di programmazione, di verifica dei progetti, di affidamento del contratto o per la fase esecutiva dei contratti affidati, possono essere liquidate al RUP, se tali attività sono da esso direttamente espletate.

⁵ Nel caso in cui la specificità del lavoro non richieda l'intervento del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la relativa quota del 7% verrà attribuita quanto al 5% alla Direzione Lavori e il restante 2% agli assistenti alla Direzione Lavori.

ART. 7 - MODALITÀ E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

¹ Il Direttore Generale con proprio determinazione predispone gli atti amministrativi per la liquidazione delle relative spettanze.

² La corresponsione degli incentivi al personale di cui alla Tabella n.1 e n.2 sarà effettuata, di regola, al completamento dell'appalto ed eventualmente secondo le seguenti fasi:

Fase programmazione della spesa, verifica e pubblicazione bando:

- Responsabile unico del procedimento: 50%;
- Collaboratori tecnici del RuP per le attività connesse: 100%;
- Collaboratori amministrativi per le attività connesse: 50%;

Fase esecuzione del contratto:

- Responsabile unico del procedimento: 40%;
- Direttore dei lavori o dell'esecuzione e collaboratori tecnici del RuP in fase di esecuzione: 100%;
- Collaboratori amministrativi per le attività connesse: 40%;

Le suddette aliquote potranno essere erogate anche in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Fase Collaudo – Verifica di Conformità:

- Responsabile unico del procedimento: 10%;
- Collaboratori amministrativi fase esecuzione: 10%;
- Collaudatore/Regolare esecuzione - Verifica di conformità: 100%;

Le suddette aliquote saranno erogate ad approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità per le forniture e i servizi.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI

Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice, qualora la progettazione sia affidata a propri dipendenti, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti.



ART. 9 - RIDUZIONE DEL FONDO A FRONTE DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI

¹ Ai sensi di quanto previsto dall'art.113 comma 3 del codice, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice stesso.

² Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Direttore Generale acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile della progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo. Il Direttore Generale, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante in misura giornaliera dell'1 per mille dell'incentivo a decorrere dal 16 giorno di ritardo.

³ Qualora i costi del contratto subiscano incrementi per ragioni diverse a quanto previsto dall'art. 106 del codice (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), il Direttore Generale, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei maggiori costi sostenuti (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante in misura economica dell'1 per mille dell'incentivo a partire dal 1% di spesa suppletiva.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento si applica nei confronti dei dipendenti che hanno svolto i sopra individuati compiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.

Per gli incentivi già maturati all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti si precisa che gli stessi saranno erogati secondo il regolamento previgente tenendo conto degli effetti seguenti all'introduzione dell'art.92 del D.lgs.163 del 16 aprile 2006 e alla sua modifica intervenuta con l'emanazione della Legge n. 114 del 11 agosto 2014.

Le prestazioni svolte danno diritto all'incentivo quando lo stesso viene maturato con riferimento alla frazione temporale dell'attività espletata la quale può ragionevolmente consistere nel numero dei giorni di attività. Ne viene di conseguenza che la misura dell'incentivo dovrà essere parametrata ai giorni di attività svolta prima o dopo l'entrata in vigore del nuovo codice o della riforma del precedente rispetto al regolamento interno degli incentivi previgente.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

¹ Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività del provvedimento deliberativo d'approvazione.

² Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al Codice degli Contratti Pubblici nonché dei C.C.N.L. vigenti.

³ Eventuali variazioni alle aliquote base di determinazione complessiva dell'incentivo, dettate da intervenute future modifiche al testo del Codice dei Contratti Pubblici, si intenderanno automaticamente recepite dal presente regolamento.